Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA **Roma - Martedì, 28 gennaio 2020** **Si pubblica il martedì, il giovedì e il sabato**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (**IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181**) oppure sul c/c postale n. **16715047** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
Convocazione di assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa (TX20AAA865) . . . . . *Pag.* 1

Convocazione di assemblea (TX20AAA866) . . . . . *Pag.* 2

FINBA S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti (TX20AAA849) . . . . . *Pag.* 1

GHESCO S.R.L.
Convocazione di assemblea straordinaria (TX20AAA879) . . . . . *Pag.* 2

SOCIETÀ DELLE TERME S.P.A.
Convocazione di assemblea (TU20AAA882) . . . . . *Pag.* 1

Altri annunzi commerciali

CANADA SPV S.R.L.
Cessione crediti - Avviso di rettifica (TX20AAB874) . *Pag.* 5

CHIRON DUE SPV S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130/99") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (anche "GDPR") (TX20AAB873) *Pag.* 2

CRES.KON G.E.I.E.
Liquidazione G.E.I.E. (TU20AAB780) . . . . . *Pag.* 2

DOLOMITI SPE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il "GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla Privacy") (TX20AAB876) . . . . . *Pag.* 4

ANNUNZI GIUDIZIARI

Notifiche per pubblici proclami

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione (TX20ABA843) . . . . . *Pag.* 6

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami (TX20ABA852) . . . . . *Pag.* 6

Notifica per pubblici proclami (TX20ABA853) . . . . . *Pag.* 7

TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TU20ABA885) . . . . . *Pag.* 6

Ammortamenti

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento cambiario (TX20ABC840) . . . . . *Pag.* 7

TRIBUNALE DI VELLETRI

Ammortamento cambiario (TX20ABC841) . . . . . *Pag.* 7

Eredità

EREDITÀ BENEFICIATA DI INSOLIA SALVATORE

Invito ai creditori ex art. 498 c.c. (TX20ABH831) . . . *Pag.* 7

TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente di Perego Giovanni - Reg. Succ. 3836/2019 (TX20ABH848). . . . . *Pag.* 8

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Zammataro Rinaldo (TU20ABH781) *Pag.* 7

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Richiesta di dichiarazione morte presunta di Mariello Michelina (TX20ABR532). . . . . *Pag.* 8

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Pepe Giovanni (TX20ABR837). . . . . *Pag.* 8

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Cannavacciuolo Renato (TX20ABR850) . . . . . *Pag.* 8

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

COOPERATIVA EDILIZIA L'EDILCASA SOC. COOP. A R.L.

Deposito bilancio finale di liquidazione (TX20ABS842) . . . . . *Pag.* 8

COOPERATIVA MODEL

Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e riparto finale (TX20ABS867) . . . . . *Pag.* 8

ALTRI ANNUNZI

Varie

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Psal Milano Ovest

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187266/19 del 02/12/2019 (TX20ADA862) . . . . . *Pag.* 13

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187301/19 del 02/12/2019 (TX20ADA860) . . . . . *Pag.* 13

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187289/19 del 02/12/2019 (TX20ADA861) . . . . . *Pag.* 13

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187232/19 del 02/12/2019 (TX20ADA864) . . . . . *Pag.* 14

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187320/19 del 02/12/2019 (TX20ADA855) . . . . . *Pag.* 13

ANAS S.P.A. Direzione Generale

Avviso di rettifica - Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l'anno 2020 per la pubblicità stradale, per gli attraversamenti e per gli accessi della tipologia di cui all'art. 55, comma 23-sexies Legge 449/1997 (TX20ADA839). . . . . *Pag.* 9

Espropri

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

Ordinanza di deposito per il metanodotto "San Marco-Recanati" - Avviso di rettifica (TX20ADC838) . . *Pag.* 31

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC834). . . . . *Pag.* 19

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC835). . . . . *Pag.* 21

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC836). . . . . *Pag.* 24

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC875) . . . . . *Pag.* 26

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC877) . . . . . *Pag.* 29

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC833) . . . . . *Pag.* 16

Decreto di asservimento e occupazione temporanea (TX20ADC832) . . . . . *Pag.* 14

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

ALFASIGMA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX20ADD854) . . . . . *Pag.* 35

BAXTER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012 (TX20ADD868). . . . . *Pag.* 36

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012 (TV20ADD764) . . . . . *Pag.* 33

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano secondo procedura di Mutuo Riconoscimento. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 , n. 274 (TV20ADD760) . . . . . *Pag.* 32

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012 (TV20ADD761) . . . . . *Pag.* 32

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 712/2012 (TV20ADD757) . . . . . *Pag.* 31

CIPLA EUROPE NV

Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/5625 del 20 gennaio 2020 (TX20ADD878) . . . . . *Pag.* 37

CRINOS S.P.A.

Comunicazione notifica regolare UVA del 13/01/2020 - Prot. n. 2794 (TX20ADD872). . . . . *Pag.* 37

EFFIK ITALIA S.P.A.

Riduzione spontanea del prezzo al pubblico di specialità medicinale (TX20ADD846). . . . . *Pag.* 34

FARMAVOX S.R.L.

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela - Determina CIP n. 845 del 26/11/2019 (TX20ADD844). . . . . *Pag.* 34

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela - Determina CIP n. 900 del 18/12/2019 (TX20ADD847) . . . . . *Pag.* 34

FENIX PHARMA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. (TX20ADD869) . . . . . *Pag.* 36

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TV20ADD823) . . . . . *Pag.* 33

MEDAC PHARMA S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE (TX20ADD870) . . . . . *Pag.* 36

PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX20ADD857) . . . . . *Pag.* 35

PFIZER ITALIA S.R.L.

Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali ZOLOFT e TATIG (TX20ADD859) . . . . . *Pag.* 35

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX20ADD858) . . . . . *Pag.* 35

PROGE FARM S.R.L.

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/06 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche (TX20ADD871) . . . . . *Pag.* 37

PROMEDICA S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 (TX20ADD880) . . *Pag.* 38

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX20ADD881) . . . . . *Pag.* 38

RECORDATI S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. (TX20ADD830) . . . . . *Pag.* 34

SOOFT ITALIA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX20ADD828) . . . . . *Pag.* 33

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008 e s.m.i. (TX20ADD863) . . . . . *Pag.* 36

Consigli notarili

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili del dott. Massimo Carraro (TX20ADN851). . . . . *Pag.* 39

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili del dott. Carlo Sapienza (TX20ADN845). . . . . *Pag.* 39

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SOCIETÀ DELLE TERME S.P.A.

in liquidazione
Sede: via F. De Sanctis, 14 - 65122 Pescara
Capitale sociale: € 92.418,54 i.v.
Registro delle imprese: Pescara n. 01113020687
R.E.A.: C.C.I.A.A. Pescara n. 70073
Codice Fiscale: 01113020687

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'ufficio del notaio Egidio Marra, piazza Sant'Andrea n. 13 - Pescara per il giorno 12 febbraio 2020, ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 febbraio 2020, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di adozione dei provvedimenti strumentali e propedeutici alla implementazione del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della società delle Terme S.p.a. e precisamente:

a) copertura della perdita residua post-esdebitazione, che sarà determinata sulla base della situazione patrimoniale alla data di definitività del decreto di omologa del Concordato: provvedimenti inerenti e conseguenti, ivi inclusa la riduzione del capitale sociale, sospensivamente condizionati alla definitività dell'omologa del Piano di concordato presentato dalla società;

2. Aumento di capitale non scindibile a pagamento per € 300.000,00 sospensivamente condizionato alla definitività dell'omologa del Piano di concordato presentato dalla società;

3. Trasformazione della società da S.p.a. a s.r.l.;

4. Compenso del liquidatore.

Caramanico, 20 gennaio 2020

Il liquidatore
Franco Masci

TU20AAA882 (A pagamento).

FINBA S.P.A.

Sede sociale: via delle Medaglie D'Oro, 5 - 70126 Bari
Uffici: via Toscanini, 21 - 70126 Bari
Capitale sociale: € 766.200,00 i.v.
Registro delle imprese: 01152590723
R.E.A.: Bari 186982
Partita IVA: 01152590723

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della FINBA S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici in Bari, alla Via Toscanini n. 21, il giorno 18 febbraio 2020 alle ore 10:00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 21 febbraio 2020 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- Esame, discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, della relazione del Revisore legale dei conti, della relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
- Rinnovo organo amministrativo;
- Rinnovo collegio sindacale.

Bari, lì 22 gennaio 2020

Il presidente del consiglio amministrazione
on. dott. Antonio Matarrese

TX20AAA849 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI

C.C.I.A.A. Modena n. 2698
Albo Cooperative n. A100255
Sede: via Carlo Marx, 101 - Carpi (MO)
Registro delle imprese: Modena 00154410369

Convocazione di assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa

Gli Azionisti di partecipazione Cooperativa della Società sono convocati in Assemblea Speciale, in prima convocazione, per Venerdì 14 Febbraio 2020 alle ore 9,00 presso la Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Parere motivato dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sul Budget 2020 e Proiezioni per l'anno 2021 del Gruppo CMB. Esposizione ed approvazione della proposta;

2. Parere motivato dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sulla conferma della nomina di un Consigliere, cooptato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/9/2019. Esposizione ed approvazione della proposta;

3. Parere motivato dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sull'annullamento di n. 4.880 ApC in possesso della Cooperativa con contestuale utilizzo del fondo acquisto di azioni proprie, in ratifica della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019. Esposizione ed approvazione della proposta;

4. Parere motivato dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sulla ratifica della stipula di una polizza di responsabilità civile in favore degli Amministratori del Gruppo CMB, deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019. Esposizione ed approvazione della proposta.

Nel caso si rendesse necessario l'Assemblea Speciale è riconvocata in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno

SABATO 15 FEBBRAIO 2020, ALLE ORE 9,00

presso la Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dagli Azionisti presenti.

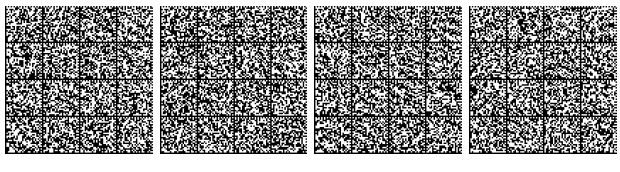

Si ricorda che all'Assemblea possono partecipare, in proprio o per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale, gli Azionisti che risultano iscritti nell'apposito Libro o che abbiano depositato le loro azioni presso la Sede della Società o presso le Sezioni Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Carpi, lì 21 gennaio 2020

Il rappresentante comune degli azionisti
di partecipazione cooperativa
Omer Caffagni

TX20AAA865 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI

Albo Cooperative n. A100255
C.C.I.A.A. Modena n. 2698
Sede: via Carlo Marx, 101 - Carpi (MO)
Registro delle imprese: Modena 00154410369

Convocazione di assemblea

I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea Generale, in seduta Ordinaria, in prima convocazione, il giorno Venerdì 14 Febbraio 2020 alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del Budget 2020 e Proiezioni per l'anno 2021 del Gruppo CMB. Discussioni e deliberazioni conseguenti;

2. Conferma della nomina di un Consigliere, cooptato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/9/2019;

3. Annullamento di n. 4.880 ApC in possesso della Cooperativa con contestuale utilizzo del fondo acquisto di azioni proprie, in ratifica della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;

4. Ratifica della stipula di una polizza di responsabilità civile in favore degli Amministratori del Gruppo CMB, deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;

Nel caso si rendesse necessario, l'Assemblea è convocata in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno:

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 alle ore 9,30

presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e potrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti.

I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale.

Carpi, lì 21 gennaio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Carlo Zini

TX20AAA866 (A pagamento).

GHESCO S.R.L.

Sede: via Vassallo, 10 - Genova
Capitale sociale: € 2.972.577,40
Codice Fiscale: 07653240155

Convocazione di assemblea straordinaria

E' convocata l'assemblea straordinaria della Società per il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 11,30 in Genova, Piazza Invrea 5 cap 16123 presso lo studio del Notaio Clavarino per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Esclusione dei Soci che non hanno convertito le proprie azioni in quote ai sensi dell'art. 26 di Statuto.

Genova, 23 gennaio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Alessandra Marmont du Haut Champ

TX20AAA879 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CRES.KON G.E.I.E.

Liquidazione G.E.I.E.

Con atto notarile Notaio Antonucci Maria Teresa del 20 dicembre 2019 Rep. 234737 è stato messo in liquidazione il G.E.I.E. «Cres.Kon» con sede in Roma, via G. Nisio n. 57.

Il Gruppo costituito tra la Kondrex Italia s.r.l. con sede in Roma e Ou Cres con sede in Estonia.

È stato regolarmente sciolto innanzitempo,

il sig. Orlandi Valerio è stato nominato unico liquidatore;

presidente del Consiglio di amministrazione: Orlandi Valerio;

consigliere: Doninelli Stefano Giuseppe.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Orlandi Valerio

TU20AAB780 (A pagamento).

CHIRON DUE SPV S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35609.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 10891250960
Codice Fiscale: 10891250960

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130/99") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (anche "GDPR")

Chiron Due SPV S.r.l. (il Cessionario o Chiron *Due)* comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della

Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (il Contratto di Cessione) concluso in data 23/01/2020 con Nuova Ortopedia S.r.l. (il Cedente), con effetto dal 23/01/2020 (incluso) (la Data di Cessione), tutti i crediti vantati dal Cedente verso:

- Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria, con sede legale in Via Sant'Anna II Tronco, 18/p – 89128 Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02638720801

(il Debitore), ivi inclusi:

tutte le somme pagabili dal Debitore (in conto capitale) al Cedente;

unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al loro esercizio (i Crediti).

I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

(a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura delle prestazioni rese dal Cedente nell'esercizio della sua attività d'impresa a favore del Debitore.

(b) I Crediti sono denominati in Euro ed includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile).

(c) I Crediti sono esigibili in Italia.

(d) Il rapporto negoziale fonte dei Crediti:

(i) è regolato dalla legge italiana;

(ii) è efficace e vincolante per il Debitore;

(iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente ed al Debitore;

(iv) non prevede limiti alla cessione in blocco dei Crediti ai sensi della Legge 130/99;

(v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore sull'esecuzione della prestazione.

(e) Le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini di legge.

(f) Non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o atti amministrativi che consentano al Debitore di sospendere il pagamento dei Crediti.

(g) Non esistono crediti del Debitore che possano estinguere per compensazione i Crediti.

(h) I Crediti non sono oggetto di pegno, privilegio, delegazione, accollo.

(i) Le prestazioni sono rese dal Cedente nei limiti della propria capacità operativa sulla base di quanto riconosciuto in sede di accreditamento.

(j) I Crediti sono esigibili (e comunque saranno esigibili nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della relativa fattura).

(k) Al momento della cessione, i Crediti non sono oggetto di diversi e precedenti contratti di factoring o assimilati, conclusi dal Cedente con soggetti terzi, e comunque di altri atti o contratti che possano limitare/escludere la titolarità dei Crediti in capo al Cedente e dunque limitare/impedire la cartolarizzazione degli stessi.

Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99.

Centotrenta Servicing S.p.A. si avvarrà di European Servicing Company Ltd, in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei Crediti.

In forza di tale incarico, il Debitore pagherà a Chiron Due SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.

Trattamento Dati Personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (il GDPR), Chiron Due informa il Debitore che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessariamente la comunicazione a Chiron Due dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali del debitore ceduto (i Dati Personali). In virtù della predetta comunicazione, Chiron Due è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 24 del GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per quanto attiene ogni informazione relativa:

- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;

- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;

- all'ambito di comunicazione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati personali;

- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto;

- ai diritti dell'interessato;

- al titolare ed al responsabile del trattamento,

si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di cessione pubblicato da Chiron Due SPV S.r.l. nella *Gazzetta Ufficiale*, Parte II, n. 84 del 18/07/2019, avente codice redazionale TX19AAB8238.

Milano, 24 gennaio 2020

Chiron Due SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

TX20AAB873 (A pagamento).

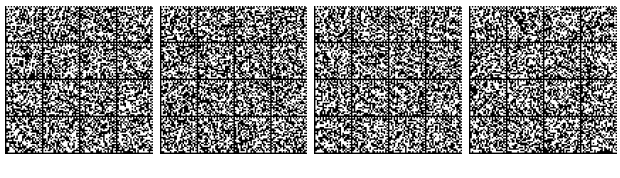

DOLOMITI SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35668.3

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi 10491360961
Codice Fiscale: 10491360961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il "GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla Privacy")

Dolomiti SPE S.r.l. (la "Società") con sede legale in Milano (MI), Via San Prospero n.4, comunica che in data 27 dicembre 2019 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con Axactor Italy S.p.A., con sede legale in Via Cascina Colombaro n. 36/A, Cuneo (CN) ("Axactor") un contratto di cessione di crediti pecuniari non-performing ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"), e in virtù del quale la Società ha acquistato pro soluto da Axactor tutti i crediti pecuniari individuati nella lista allegata al medesimo Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti") con effetti economici decorrenti dalla data del 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, Axactor e la Società renderanno disponibili nella pagina web della Società: http://centotrenta.com/it/cessioni/dolomiti/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.

Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail della Società: info@centotrenta.com.Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.

La Società conferirà incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI) (il "Servicer"), affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti da Axactor e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Il Servicer, a sua volta, conferirà a Sorec S.r.l. (con sede legale in Via Lodi 38, 73100 Lecce (LE) (lo "Special Servicer"), tra l'altro, alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti. A seguito della cessione tutte le somme dovute ad Axactor in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla Società in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti e ai garanti.

Informativa sul trattamento dei dati personali

A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi della Normativa sulla Privacy, titolare autonomo del trattamento dei dati personali ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Dati.

I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal relativo cedente originario al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti (c.d. "base giuridica del trattamento"). I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, dal Servicer e dallo Special Servicer, rispettivamente, per conto della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.

I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società, in qualità di titolare del trattamento, e/o del Servicer e/o dello Special Servicer, in qualità di responsabili del trattamento, e altre società terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti -in qualità di titolari o responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto di un'operazione

di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione"); e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Centotrenta Servicing S.p.A. ovvero a Sorec S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, e/o presso la sede legale della Società. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rivolgersi presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (il "DPO"), Adriano Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:

DOLOMITI SPE S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, Milano

Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410

CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano, Via San Prospero 4

Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica: privacy@130servicing.com

SOREC S.r.l., con sede legale in Lecce, via Lodi n. 38

Telefono: 0832-392911 - Indirizzo di posta elettronica: pdr@sorec.it

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale, oppure al Servicer ovvero allo Special Servicer ciascuno nella propria qualità di "Responsabile" designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Milano, 24 gennaio 2020

Dolomiti SPE S.r.l. -
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato

TX20AAB876 (A pagamento).

CANADA SPV S.R.L.

SPV 130 di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130

Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04981940267
Codice Fiscale: 04981940267

Cessione crediti - Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, numero TX20AAB385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II n. 7 del 16 gennaio 2020 (l'"Avviso di Cessione"), unitamente alla informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale applicabile, la società Canada SPV S.r.l., con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), precisa quanto segue:

- il riferimento alla data del 15 gennaio 2020 quale data di efficacia giuridica del contratto di cessione dei crediti deve intendersi quale riferimento alla data del 17 gennaio 2020; e

- il riferimento alla data del 15 gennaio 2020 quale data di riferimento delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui derivano i crediti ceduti deve intendersi quale riferimento alla data del 17 gennaio 2020.

Per quanto non diversamente rettificato o integrato con la presente comunicazione, resta valido ed impregiudicato quanto riportato nell'Avviso di Cessione, ivi inclusa l'informativa ai debitori ceduti in materia di trattamento dei dati personali.

Conegliano (TV), lì 24 gennaio 2020

Canada SPV S.r.l. -
Il rappresentante di Blade Management S.r.l.
Andrea Perin

TX20AAB874 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI LOCRI

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione

Il signor Romeo Antonio nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29 maggio 1959 - cod. fisc. RMONTN59E29F112G - rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Moio (codice fiscale MOIFNC62H02F112Y - Partita I.V.A. n. 01135100806) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brancaleone (RC), corso Umberto I n. 92/C, è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale di Locri in data 12 ottobre 2019 a citare gli eredi di Manglaviti Caterina (nata a Staiti il 20 aprile 1876 e ivi deceduta il 27 agosto 1939), a comparire dinanzi al Tribunale di Locri per l'udienza del 20 maggio 2020 ore di regolamento, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, nelle forme previste dagli articoli 163 e 166 del codice di procedura civile, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 codice di procedura civile e che in caso di mancata costituzione si procederà, previa dichiarazione della loro contumacia, all'istruzione della causa per ivi sentire accertare e dichiarare in favore dell'attore, l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni siti nel Comune di Brancaleone (RC), identificati al catasto terreni del Comune suindicato al foglio n. 2, particella n. 111 - foglio n. 2 particella n. 112 - foglio n. 2 particella n. 113 - foglio n. 2 particella n. 114 - foglio n. 2 particella n. 115.

Brancaleone, 30 dicembre 2019

avv. Fancesco Moio

TU20ABA885 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione

L'avv. Franca Maria Collu (c.f. CLLFNC66R57H856O) con studio in Villacidro, alla via Repubblica, n. 94, rappresentante e difensore dei sig.ri Fadda Giuseppe, nato a Siniscola il 07/11/1942 e Garau Cesira, nata a S. Gavino Monreale il 29/11/1943, ha chiesto, con atto di citazione del 10.01.2011, notificato ai signori Figus Felice, Figus Faustina, Cruccu Giannetta, Cruccu Cesira, Cruccu Elena e Cruccu Delia, che fosse dichiarata in capo ai signori Fadda Giuseppe e Garau Cesira l'intervenuta usucapione ultraventennale per possesso pubblico pacifico e ininterrotto sull'appezzamento di terreno agricolo, sito in Comune di S. Gavino Monreale, località "Su Nuraci", riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio n. 38, particella n. 379, di are 08.90.

Il Giudice dell'intestato Tribunale, dott. V. Aquaro, nella causa distinta con il R.A.C. n. 3000019/2011, con ordinanza del 05.10.2016 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami nei confronti di: - Meloni Antonietta; - Meloni Giuseppino; - Senis Silvio e - Cruccu Vincenza. Al contempo ha fissato l'udienza del 5 aprile 2017, rinviata poi all'udienza del 3 giugno 2020. Pertanto si invitano le parti, loro eredi o aventi causa, a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari, giudice dott. V. Aquaro, nei noti locali, all'udienza del giorno 3 giugno 2020, alle ore di rito, con invito a costituirsi nei termini e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto si procederà in loro contumacia.

Villacidro, 23 gennaio 2020

avv. Franca Maria Collu

TX20ABA843 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

Notifica per pubblici proclami

Giusta ordinanza del 18/12/2019 del GdL del Tribunale di Catania Dott.ssa Scardillo nel giudizio R.G. n. 7548/2017, si rende noto che Panebianco Maria Grazia ha proposto ricorso contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso l'ambito Sicilia 06 o altri della regione Sicilia nella mobilità 2016/17, e del riconoscimento del servizio preruolo prestato.

La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L'udienza è fissata per il 27/05/2020 ore 10.

avv. Dino Caudullo

TX20ABA852 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

Notifica per pubblici proclami

Giusta ordinanza del 19/12/2019 del G.L. del Tribunale di Catania Dott.ssa Musumeci nel giudizio n. 7412/2017RG, si rende noto che Bruno Claudia, docente di scuola primaria, ha proposto ricorso contro il MIUR per il diritto al trasferimento presso l'ambito Sicilia 09 o altri della regione Sicilia nella mobilità 2016/17.

La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti trasferiti negli ambiti della medesima regione nella procedura di mobilità 2016/17 che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso. L'udienza è fissata per il 19/11/2020.

avv. Dino Caudullo

TX20ABA853 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n. 165/2020 del 22/01/2020 ha pronunciato l'ammortamento della cambiale n. 055848805007747 dell'importo di Euro 2.580,00, con scadenza al 31/12/2018, emessa in data 12/09/2011 da Magic Srl in favore di Imasta Srl. Opposizione legale entro 30 giorni.

Milano, 22 gennaio 2020

avv. Chiara Caponegro

TX20ABC840 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Velletri con decreto n. 597/2020 del 22/01/2020 ha pronunciato l'ammortamento delle n. 02 cambiali ipotecarie, ciascuna dell'importo di Euro 3.000,00, con scadenza rispettivamente al 30/11/2009 e 30/12/2009, emesse in data 26/10/2009 da Pietrucci Moreno in favore di Immobiliare Francesco Srl. Opposizione legale entro 30 giorni.

Velletri, lì 23 gennaio 2020

avv. Antonio Manciocchi

TX20ABC841 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Zammataro Rinaldo

Con decreto emesso in data 7 gennaio 2020 il giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da Zammataro Rinaldo nato a Cleveland - USA l'11 settembre 1923 residente in vita in Pecetto Torinese e deceduto in Pecetto Torinese il 21 dicembre 2016 - R.G. n. 37522/2019.

Curatore è stato nominato avv. Pichilli Febronia con studio in Torino, piazza della Repubblica n. 4.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Pichilli Febronia

TU20ABH781 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI INSOLIA SALVATORE

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

La sottoscritta Dott.ssa Addolorata Leonetti, notaio in Treviso, con studio in Via Mura di San Teonisto n. 8, per conto della eredità beneficiata del signor INSOLIA SALVATORE, nato a Siracusa il 25 aprile 1973, deceduto a Vittorio Veneto (TV) il 6 novembre 2010, in vita domiciliato e residente a San Fior (TV) Via Torricelli n. 7 - C.F. NSL SVT 73D25 I754O -

INVITA

i creditori dell'eredità suddetta a presentare entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme, con i titoli relativi (in originale ovvero in copia conforme) nel suo studio in Treviso, Via Mura di San Teonisto n. 8.

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: addolorata.leonetti@postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge.

Il notaio
Addolorata Leonetti

TX20ABH831 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente di Perego Giovanni - Reg. Succ. 3836/2019

Il Giudice con decreto in data 08/10/2019 ha dichiarato giacente l'eredità di Perego Giovanni, nato a Lissone (Mb) il 01/08/1948, in vita ivi residente in via Verdi 3 e deceduto il 13/11/2014 c.f. PRGGNN48M01E617Q, curatore dell'eredità giacente dott. Raffaella Figini, con studio in Seregno, via Montello 1.

Seregno 23 gennaio 2020

Il curatore dell'eredità giacente
dott.ssa Raffaella Figini

TX20ABH848 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(*1ª pubblicazione*).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Pepe Giovanni

Il Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 02.12.2019 emesso nel Proc. Nr. 680/18 R. G. V. G. ordina le pubblicazioni per la Richiesta di morte presunta di Pepe Giovanni, nato a Nocera (SA), il 05.02.1946 con ultima residenza in Pagani (SA) in Via Corallo, 47, scomparso dal 9.3.1990, con l'invito previsto dall'art. 727 c. p. c.

Pagani-Nocera, 16/01/2020.

Il procuratore costituito
avv. Angelo Maiello

TX20ABR837 (A pagamento).

(*1ª pubblicazione*).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Cannavacciuolo Renato

Il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 4243/2019 del 03/12/2019, così come modificato con ordinanza del 14/01/2020, ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Cannavacciuolo Renato, nato a Gragnano (NA) il 18/02/1958, con ultima residenza ivi alla via Statale per Agerola n. 158, scomparso dal 26/07/1990 con l'invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Gragnano, 17 gennaio 2020

avv. Maria Di Martino

TX20ABR850 (A pagamento).

(*2ª pubblicazione* - Dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 7).

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Richiesta di dichiarazione morte presunta di Mariello Michelina

È stato proposto Tribunale Benevento ricorso RG 892/19 per dichiarazione di morte presunta di Mariello Michelina, nata Trevico (AV) 17/01/1927 scomparsa 19/03/2009. Il Giudice dott.ssa Genovese Antonietta ha disposto con ordinanza 03/12/2019 pubblicazione per estratto nella *G.U.* della Repubblica italiana, Il Mattino di Napoli ed Il Sannio Quotidiano con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall'ultima ultima pubblicazione.

Trevico, li 11.12.19

avv. Michele Addesa

TX20ABR532 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA EDILIZIA L'EDILCASA SOC. COOP. A R.L.

in liquidazione ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: via Dei Cappuccini, 67 - 70059 Trani
Codice Fiscale: 02760770723

Deposito bilancio finale di liquidazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 del R.D. 267/42 e successive modificazioni, si comunica che in data 9 maggio 2019 sono stati depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Trani il rendiconto della gestione, il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto.

Il commissario liquidatore
Ilaria Sciamanna

TX20ABS842 (A pagamento).

COOPERATIVA MODEL

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via San Francesco da Paola, 12 - Racconigi (CN)

Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e riparto finale

Il commissario liquidatore della cooperativa in oggetto comunica a tutti i creditori che in data 16/12/2019 sono stati depositati presso il tribunale di Cuneo gli atti finali della procedura composti da bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e riparto finale. E' possibile proporre contestazione agli atti entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Cuneo, 16 dicembre 2019

Il commissario liquidatore
dott.sa Cristina Ricchiardi

TX20ABS867 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

VARIE

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Partita IVA: 02133681003

Avviso di rettifica - Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l'anno 2020 per la pubblicità stradale, per gli attraversamenti e per gli accessi della tipologia di cui all'art. 55, comma 23-sexies *Legge 449/1997*

Rettifica pagine 31, 36 e 38 del Provvedimento del 30 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9/11/2019.

l'Amministratore Delegato

nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 dicembre 2018 ed in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della medesima data;

Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visti gli artt. 27 e 231 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto l'art. 55, comma 23 e 23 sexies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Anas S.p.A con la quale vengono confermati i criteri generali per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti per la pubblicità stradale, per gli attraversamenti e gli accessi di cui all'art. 23 sexies citato in premessa, stabiliti con provvedimento dell'Ente ANAS del 4 agosto 1998, nonché fissati nel dettaglio i canoni da applicarsi per l'anno 2020;

Vista la nota con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha espresso il proprio nulla-osta nell'esercizio della vigilanza governativa prevista dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

DISPONE

ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i., che i canoni ed i corrispettivi dovuti per la pubblicità stradale, per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinati in base ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per l'anno 2020 sono aggiornati secondo le tabelle allegate;

1. per gli «*Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei*» si applicano le tariffe previste dalla tabella A allegata al Provvedimento 04.08.1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21/08/1998, con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l'indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO 2019;

2. per gli «*Accessi*» si applica la formula base di cui alla tabella B allegata al Provvedimento 04.08.1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21/08/1998, con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l'indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO 2019;

specificatamente:

a) per gli *«Accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi – I.D.C.*)» si applicano le tariffe previste dall'allegata tabella "B.4, con applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l'indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO 2019;

b) per gli «*Accessi ad impianti carburanti»* si applicano le tariffe previste dalla allegata tabella «D» allegata al Provvedimento 04.08.1998, con applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l'indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO 2019, con valore del coefficiente «At» pari a **€ 2,6530** per metro quadrato;

3. per la «*Pubblicità»* lungo le Strade Statali si applicano le tariffe previste dalla tabella per la «*Pubblicità»* lungo le Strade Statali si applicano le tariffe previste dalla tabella «C» allegata al Provvedimento del 26.10.2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2006, secondo il prezzario allegato per i "cartelli" pubblicitari e per la "pubblicità di servizi" abbinata ai segnali di indicazione (tabelle «C.1», «C.1.a», «C.1.b» e «C.1.c»), aumentate del coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT periodo OTTOBRE 2006 - GIUGNO 2019;

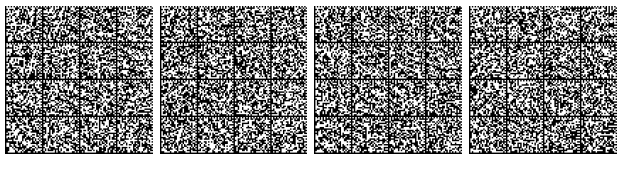

4. per la «*Pubblicità*» all'interno delle Aree di Servizio e di Parcheggio Autostradali, ubicate lungo le autostrade in gestione diretta ANAS, si applicano le tariffe al metro quadrato di cui alla tabella «E» allegata al provvedimento del 18 ottobre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30.10.2001, aumentate del coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 - GIUGNO 2019;

5. per la «*Pubblicità temporanea*», nell'ambito di impianti per la distribuzione carburanti lungo le strade statali, connessa a campagne pubblicitarie promozionali, si applicano le tariffe previste dalla tabella «C.2», con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada ("Ki") uguale a 3, aumentate del coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT, periodo OTTOBRE 2006 – GIUGNO 2019;

6. per la «*Pubblicità temporanea*», connessa a campagne pubblicitarie promozionali nell'ambito di Aree di Servizio ubicate lungo Autostrade in gestione diretta da parte dell'ANAS, si applicano le tariffe previste dalla tabella «E.1» allegata al provvedimento 18 ottobre 2001, con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro quadrato, aumentate del coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO 2019.

In allegato è riportato l'elenco dei coefficienti di maggiorazione «Ki» relativi all'importanza delle strade, determinato secondo i criteri previsti dal D.M.14 giugno 1965 e aggiornati dalle strutture territoriali Anas per i tratti di competenza.

Il coefficiente di rivalutazione monetaria «Kr» secondo l'indice ISTAT (INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI – GENERALE) da applicare al valore del coefficiente «At» per il periodo Giugno 1965 – Giugno 2019 risulta pari a **20,548.**

Il coefficiente di rivalutazione monetaria «Kr» secondo l'indice ISTAT (INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI – GENERALE) per il periodo Agosto 1998 – Giugno 2019 risulta pari a **1,402**.

Il coefficiente di rivalutazione monetaria «Kr» secondo l'indice ISTAT (INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI – GENERALE) per il periodo Ottobre 2006 – Giugno 2019 risulta pari a **1,178**.

Nei confronti delle Società fornitrici e distributrici di pubblici servizi Anas si riserva di stipulare convenzioni generali o di formulare appositi provvedimenti e di applicare, nei casi consentiti dalla normativa vigente, il concetto di redditività della concessione, quantificandone l'importo per classi di potenzialità ed utilizzazione delle strutture.

Per il rilascio degli atti per la Pubblicità stradale, le Concessioni e le Autorizzazioni diverse sono dovute ad Anas, ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., le spese di istruttoria e di sopralluogo.

Allegati: Tabelle A, B, B4,D – Tabelle di calcolo IDC e analitiche.
Tabelle C, C.1.a, C.1.b, C.1.c, C.2, E, E.1

Tabella "D"

IMPIANTI CARBURANTI

(esclusi quelli ubicati su autostrade e raccordi autostradali classificati come autostrade, in gestione diretta Anas)

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$\mathbf{C} = (\mathbf{Cb} \times \mathbf{Ks} \times \mathbf{Ki} \times \mathbf{Kr}) + (\mathbf{At} \times \mathbf{Ki})$$

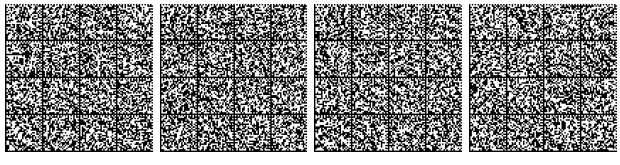

dove:

Cb = **canone base** di accesso:
Cb = (**Ct** x **La**) x **i** x **Ka** con **Ka** = **80** ed **i** = **0,05**
Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato) **La** = è la larghezza dell'accesso in metri lineari
Cb =(5,16456 x **La**)x **0,05** x **80** = **€/ml 20,65827**

Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) = € 309,87 ;

Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) = € 413,17 ;

Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) = € 619,75 .

At = **affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.
(Indice ISTAT 14.06.1965 ÷ 30.06.2019 = ***20,548)***

At 2020 = € 0,12911 x *20,548* = **€ 2,6530** per metro quadrato

Ks = **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01 = assenza di servizi annessi = **1** ;

Ks.02 = servizio bar = **1,1** ;

Ks.03 = servizio ristorante = **1,2** ;

Ks.04 = servizio albergo = **1,4** ;

Ks.05 = servizio bar, ristorante = **1,25** ;

Ks.06 = servizio bar, albergo = **1,45** ;

Ks.07 = servizio ristorante, albergo = **1,50** ;

Ks.08 = servizio bar, ristorante, albergo = **1,55** .

Ki = **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, commisurato da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi.

Kr = coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT, pari a **1,402**
(periodo: **Agosto1998** – **Giugno 2019**)
(INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI – GENERALE)

N.B.: *Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi e per quelli dotati di corsia di decelerazione ed uscita monodirezionale lungo strade ove sono vietate le manovre sinistrorse, si applica come "canone base" il* ***Cb.3*** *pari a € 619,75.*

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI				
DESCRIZIONE		**IMPORTO UNITARIO**	**Larghezza totale dei 2 accessi (** metri lineari **)**	**IMPORTO complessivo**
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m 25,00 , di cui m 7,50 per ciascuno dei due accessi e m 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml 15,00	
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m 30,00 , di cui m 10,00 per ciascuno dei due accessi e m 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml 20,00	
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m 60,00 , di cui m 15,00 per ciascuno dei due accessi e m 30,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml 30,00	
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	€ 20,65827	ml 30,00	
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m ..... , di cui: • Primo accesso m ..... • Aiuola spartitraffico m ..... • Secondo accesso m ..... ***Larghezza totale accessi*** m	€ 20,65827	ml	
IMPORTO €				
2	Coefficiente di maggiorazione "**Ks**" relativo ai servizi annessi ai singoli impianti			
IMPORTO €				
3	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada			
IMPORTO €				
4	Coefficiente di rivalutazione **ISTAT** periodo Agosto 1998 / Giugno 2019			**1,402**
***CANONE ACCESSI:* IMPORTO €**				

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS		
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno **2020**, al metro quadrato: €/mq		**2,6529**
SUPERFICIE OCCUPATA mq.		
IMPORTO €		
1	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada	
***CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS:* IMPORTO €**		

L'amministratore delegato
Massimo Simonini

TX20ADA839 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.C. Psal Milano Ovest

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187320/19 del 02/12/2019

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

[omissis]

Vista la documentata istanza del 18/06/2019, [omissis]

con la quale la ditta LINDE GAS ITALIA srl, con sede legale ed insediamento produttivo in Arluno (MI), via Guido Rossa n.3 [omissis], e per essa il Sig. Roberto Di Marco nato a Firenze il 26/06/1969 e residente per la carica ad Arluno (MI) in via Guido Rossa n.3, in qualità di Direttore Tecnico della stessa azienda, [omissis]

AUTORIZZA

la ditta LINDE GAS ITALIA srl e per essa il Sig. Roberto Di Marco a conservare e custodire nell'insediamento ubicato in Arluno (MI), via Guido Rossa 3, un quantitativo massimo di 60 kg di gas tossico anidride solforosa con formula chimica SO2 per uso stoccaggio

[omissis]

PARABIAGO, 02/12/2019

Il direttore vicario UOC PSAL MI Ovest
dott. Stefano Donelli

TX20ADA855 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Psal Milano Ovest

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187301/19 del 02/12/2019

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

[omissis]

Vista la documentata istanza del 18/06/2019, [omissis]

con la quale la ditta LINDE GAS ITALIA srl, con sede legale ed insediamento produttivo in Arluno (MI), via Guido Rossa n.3 [omissis], e per essa il Sig. Roberto Di Marco nato a Firenze il 26/06/1969 e residente per la carica ad Arluno (MI) in via Guido Rossa n.3, in qualità di Direttore Tecnico della stessa azienda, [omissis]

AUTORIZZA

la ditta LINDE GAS ITALIA srl e per essa il Sig. Roberto Di Marco a conservare e custodire nell'insediamento ubicato in Arluno (MI), via Guido Rossa 3, un quantitativo massimo di 9,81 kg di gas tossico idrogeno fosforato con formula chimica PH3 per uso stoccaggio

[omissis]

PARABIAGO, 02/12/2019

Il direttore vicario UOC PSAL MI Ovest
dott. Stefano Donelli

TX20ADA860 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Psal Milano Ovest

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187289/19 del 02/12/2019

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

[omissis]

Vista la documentata istanza del 18/06/2019, [omissis]

con la quale la ditta LINDE GAS ITALIA srl, con sede legale ed insediamento produttivo in Arluno (MI), via Guido Rossa n.3 [omissis], e per essa il Sig. Roberto Di Marco nato a Firenze il 26/06/1969 e residente per la carica ad Arluno (MI) in via Guido Rossa n.3, in qualità di Direttore Tecnico della stessa azienda, [omissis]

AUTORIZZA

la ditta LINDE GAS ITALIA srl e per essa il Sig. Roberto Di Marco a conservare e custodire nell'insediamento ubicato in Arluno (MI), via Guido Rossa 3, un quantitativo massimo di 6150 kg di gas tossico ammoniaca con formula chimica NH3 per uso stoccaggio

[omissis]

PARABIAGO, 02/12/2019

Il direttore vicario UOC PSAL MI Ovest
dott. Stefano Donelli

TX20ADA861 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Psal Milano Ovest

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187266/19 del 02/12/2019

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

[omissis]

Vista la documentata istanza del 18/06/2019, [omissis]

con la quale la ditta LINDE GAS ITALIA srl, con sede legale ed insediamento produttivo in Arluno (MI), via Guido Rossa n.3 [omissis], e per essa il Sig. Roberto Di Marco nato a Firenze il 26/06/1969 e residente per la carica ad Arluno (MI) in via Guido Rossa n.3, in qualità di Direttore Tecnico della stessa azienda, [omissis]

AUTORIZZA

la ditta LINDE GAS ITALIA srl e per essa il Sig. Roberto Di Marco a conservare e custodire nell'insediamento ubicato in Arluno (MI), via Guido Rossa 3, un quantitativo massimo di 1200 kg di gas tossico cloro con formula chimica Cl2 per uso stoccaggio

[omissis]

PARABIAGO, 02/12/2019

Il direttore vicario UOC PSAL MI Ovest
dott. Stefano Donelli

TX20ADA862 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Psal Milano Ovest

Autorizzazione alla custodia, conservazione di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. Prot n. 187232/19 del 02/12/2019

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

[omissis]

Vista la documentata istanza del 18/06/2019, [omissis]

con la quale la ditta LINDE GAS ITALIA srl, con sede legale ed insediamento produttivo in Arluno (MI), via Guido Rossa n.3 [omissis], e per essa il Sig. Roberto Di Marco nato a Firenze il 26/06/1969 e residente per la carica ad Arluno (MI) in via Guido Rossa n.3, in qualità di Direttore Tecnico della stessa azienda, [omissis]

AUTORIZZA

la ditta LINDE GAS ITALIA srl e per essa il Sig. Roberto Di Marco a conservare e custodire nell'insediamento ubicato in Arluno (MI), via Guido Rossa 3, un quantitativo massimo di 1,8 kg di gas tossico trifluoruro di boro con formula chimica BF3 per uso stoccaggio

[omissis]

PARABIAGO, 02/12/2019

Il direttore vicario UOC PSAL MI Ovest
dott. Stefano Donelli

TX20ADA864 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 21 novembre 2019, acquisita in atti con prot. n. 26009 del 26/11/2019, integrata con nota del 10/01/2020, INGCOS/CENOR/15/SAV, acquisita al protocollo n. 869, del

15 gennaio 2020 con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA

n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di RIMINI (RN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di RIMINI (RN) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo

9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di RIMINI (RN), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

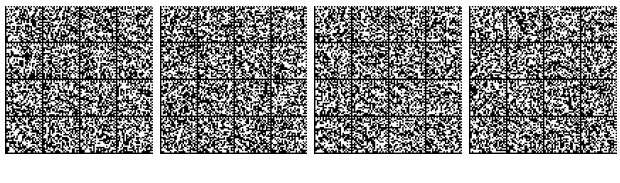

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE

GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni

successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a

questa Amministrazione (DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano

TX20ADC832 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

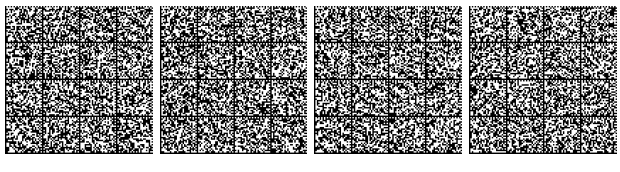

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 21 novembre 2019, acquisita in atti con prot. n. 26008 del 26/11/2019, integrata con nota del 10/01/2020, INGCOS/CENOR/15/SAV, acquisita al protocollo n. 869, del

15 gennaio 2020, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA

n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di VERUCCHIO (RN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di VERUCCHIO (RN) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo

9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di VERUCCHIO (RN), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

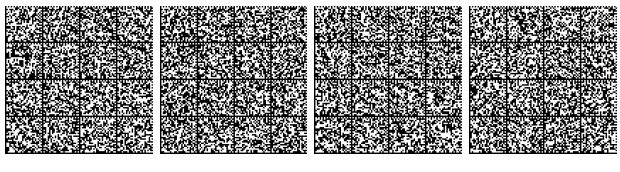

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE

GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni

successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a

questa Amministrazione (DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

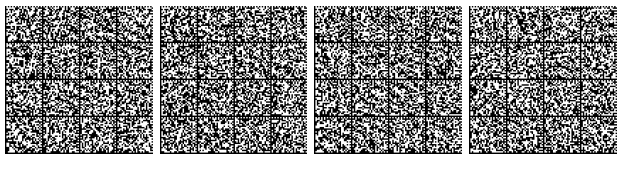

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano

TX20ADC833 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 21 novembre 2019, acquisita in atti con prot. n. 26001 del 26/11/2019, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SAN LEO (RN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di SAN LEO (RN) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo

9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SAN LEO (RN), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE

GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni

successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a

questa Amministrazione (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e

la competitività energetica - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infra-

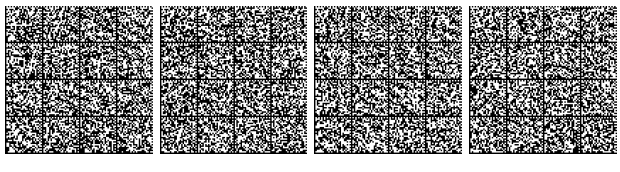

strutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano

TX20ADC834 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 27 novembre 2019, acquisita in atti con prot. n. 26628 del 03/12/2019, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SANSEPOLCRO (AR) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di SANSEPOLCRO (AR) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo

9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SANSEPOLCRO (AR), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE

GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni

successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a

questa Amministrazione (DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano

TX20ADC835 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 27 novembre 2019, acquisita in atti con prot. n. 26631 del 03/12/2019, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di PIEVE SANTO STEFANO (AR) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di PIEVE SANTO STEFANO (AR) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo

9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

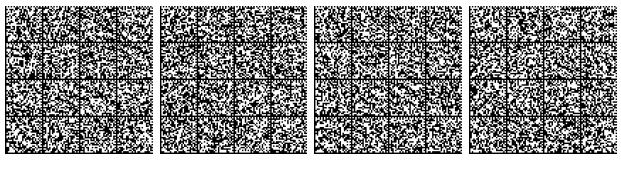

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di PIEVE SANTO STEFANO (AR), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata,

unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE

GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni

successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a

questa Amministrazione (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma -

pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano

TX20ADC836 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo

n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 27 novembre 2019 INGCOS/CENOR/706/SAV, acquisita in atti con protocollo n. 26629 del 03/12/2019, integrata con nota del 17/01/2020, acquisita con protocollo n. 1173 del 20 gennaio 2020, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di BADIA TEDALDA (AR) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio o dall'occupazione temporanea come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di BADIA TEDALDA (AR) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo

9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di BADIA TEDALDA (AR), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26"/30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

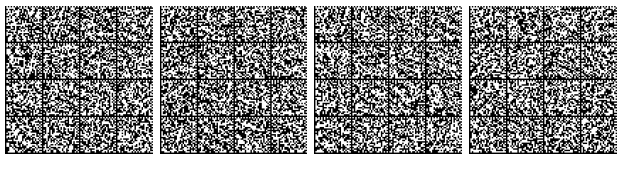

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i..

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio – a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i..

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 23 gennaio 2020

Il direttore generale
dott.ssa Rosaria Romano

TX20ADC875 (A pagamento).

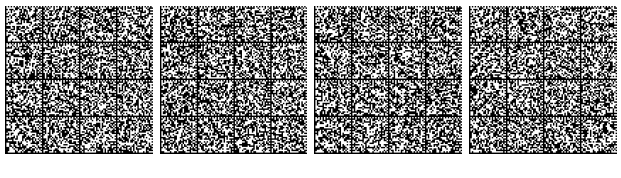

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

Decreto di asservimento e occupazione temporanea

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26" / 30") DP 75 bar";

VISTA l'istanza del 21 novembre 2019 INGCOS/CENOR/703/SAV, acquisita in atti con protocollo n. 26010 del 26/11/2019, integrata con nota del 10/01/2020, acquisita con protocollo n. 869 del 15 gennaio 2020, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 ter del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto della rete di trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa sostituzione dell'esistente metanodotto "Rimini – Sansepolcro" al fine di aumentare l'efficienza delle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 17 ottobre 2024;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), interessate dalla realizzazione del gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750 (26" / 30") DP 75 bar" e riportate nei piani particellari con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i..

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Ancona (AN) – Progetto Infrastrutture Centro Orientali – via Caduti del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto,

decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio – a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i..

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 23 gennaio 2020

Il direttore generale
dott ssa Rosaria Romano

TX20ADC877 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

Ordinanza di deposito per il metanodotto "San Marco-Recanati" - Avviso di rettifica

Il dirigente Comunicato relativo all'ordinanza di deposito per il metanodotto "San Marco – Recanati" DN 600 (24") DP 75 bar", Comune di Monte Urano (FM), DM 19 giugno 2019, Ditta 02 e 03 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Anno 160° - Numero 141, parte seconda del 30 novembre 2019, codice redazionale TX19ADC12876.

Il numero di foglio relativo alla Ditta 3, mappali 99 e 143 è «14» e non «90» come erroneamente indicato. I riferimenti catastali corretti sono i seguenti:

- «foglio 14, mappale 99»;
- «foglio 14, mappale 143».

Roma, 14 gennaio 2020

Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

TX20ADC838 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAYER S.P.A.
Sede: viale Certosa, 130 - 20156 Milano
Codice Fiscale: 05849130157
Partita IVA: 05849130157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 712/2012

Codice pratica: C1A/2019/3786.

Specialità medicinale: NEBID.

Codice farmaco: 037051012 - 037051024.

MRP n. FI/H/0313/001/IA/046.

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IAin - C.I.3.a Adeguamento stampati a seguito dello PSUSA per Testosterone undecanoato (PSUSA/00010631/201812).

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell'A.I.C.

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TV20ADD757 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Sede: viale Certosa, 130 - 20156 Milano
Codice Fiscale: 05849130157
Partita IVA: 05849130157

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano secondo procedura di Mutuo Riconoscimento. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 , n. 274

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Specialità medicinale - dosaggio e forma farmaceutica: medicinale: ASPIRINA INFLUENZA E NASO CHIUSO.

Confezioni:

A.I.C. n. 046967016 «500 mg/30 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 046967028 «500 mg/30 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine.

Codice pratica: C1A/2019/3608.

Numero di procedura europea: DE/H/2228/001/IA/061.

Tipologia variazione: Tipo IAIN B.II.b.1.a.

Modifica apportata: aggiunta sito confezionamento secondario.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TV20ADD760 (A pagamento).

BAYER S.P.A.
Sede legale: viale Certosa 130 - 20156 Milano

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012

Titolare: Bayer S.p.A.

Medicinale: TESTOVIRON - A.I.C. n. 002922060.

Codice pratica: N1A/2019/1815.

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IAin C.I.3.a.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo a seguito di procedura PSUSA/00010631/201812.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell'A.I.C.

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TV20ADD761 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012

Titolare: Bayer S.p.A., con sede e domicilio legale in viale Certosa 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.

Specialità medicinale: BECOZYM.

Confezione:

20 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 005647033.

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012.

Pratica n. N1A/2019/1816.

IAin B.III.1.a.3: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea (RO-CEP 2017-027-Rev 00) per il principio attivo pridossina cloridrato presentato da parte di un nuovo fabbricante (aggiunta): DSM Vitamin (Shangai) Ltd. - Shangai China.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TV20ADD764 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: I.B.N. Savio s.r.l.

Medicinale APONIL - A.I.C. n. 027832 tutte le confezioni.

Prat. N1B/2019/1783. Var. grouping IA: IA-B.I.a.3.a; IA-B.I.a.2.a; IA-B.I.a.2.a; IB-B.I.d.1.a.4: Modifica della dimensione del lotto e modifiche minori nel procedimento di fabbricazione e estensione periodo di stoccaggio del principio attivo. Decorrenza modifica: dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Medicinale LENOSPREAD - A.I.C. n. 025496 tutte le confezioni.

Prat. N1A/2019/1624. Var. grouping IA: IA_{IN}-B.III.1.a.3; IA_{IN}-B.II.b.2.c.1: Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante: sostituzione da Sifavitor a Arch Pharmalabs Limited (India) e sostituzione di un produttore per il rilascio dei lotti: da S&B S.r.l. - Officina farmaceutica a Special Product's Line S.p.A. (Anagni - FR).

I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TV20ADD823 (A pagamento).

SOOFT ITALIA S.P.A.

Sede legale: contrada Molino, 17 -
63833 Montegiorgio (FM), Italia
Registro delle imprese: FM-01624020440
Codice Fiscale: 01624020440
Partita IVA: 01624020440

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.

Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare A.I.C.: Sooft Italia S.p.A., Contrada Molino 17 - 63833 Montegiorgio (FM)

Medicinale: QUALIDOFTA

Numero A.I.C. e confezione:

043832017 - «0,2% collirio, soluzione» 60 contenitori monodose in LDPE

Codice pratica: N1B/2019/1605

Tipologia variazione: "Single variation" tipo IB unforeseen

B.II.b.4: modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito *a)* sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto: aggiunta batch size 1.050 kg (batch sizes attuali 70 kg e 350 kg)

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il procuratore
dott. Nectarios Garzella

TX20ADD828 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.

Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.

Specialità medicinale: CARDICOR

Confezioni e numeri di AIC: 1,25 mg - 2,5 mg - 3,75 mg - 5 mg - 7,5 mg - 10 mg compresse rivestite con film (AIC n. 034954 in tutte le confezioni registrate)

Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.

Codice pratica: C1A/2019/3436

MRP n. SE/H/0185/001-006/IA/060 – conclusa in data 20.01.2020

Var. Type IA n. A.7: Deletion of Tillomed Laboratories Ltd. – United Kingdom as site responsible for batch release control, packaging facility and site where final release take place.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

TX20ADD830 (A pagamento).

FARMAVOX S.R.L.
Partita IVA: 08324760969

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela - Determina CIP n. 845 del 26/11/2019

Medicinale: MOVICOL "13,8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine - AIC 042951018 – (Francia)

Modifica dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da: Norgine Pharma - 2, rue Jacques Daguerre - 92500 Rueil Malmaison - Francia a: Norgine B.V. - Antonio Vivaldistraat, 150 - 1083 HP Amsterdam - Paesi Bassi.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella GURI.

Il legale rappresentante
Giuseppe Mozzi

TX20ADD844 (A pagamento).

EFFIK ITALIA S.P.A.
Sede legale: via dei Lavoratori 54 -
20092 Cinisello Balsamo - Milano
Codice Fiscale: 03151350968

Riduzione spontanea del prezzo al pubblico di specialità medicinale

ZOLODER 100 mg capsule rigide - 10 capsule

AIC n. 037662018 - Classe A/RR - Prezzo al Pubblico 31,13 €

ZOLODER 150 mg capsule rigide - 2 capsule

AIC n. 037662020 - Classe A/RR - Prezzo al Pubblico 9,68 €

I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni temporanee previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/2006 ed entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente annuncio.

Un procuratore
Luca Ivan Ardolino

TX20ADD846 (A pagamento).

FARMAVOX S.R.L.
Partita IVA: 08324760969

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela - Determina CIP n. 900 del 18/12/2019

Medicinale: TOBRAL "0,3% collirio, soluzione" flacone contagocce 5 ml - AIC 042997027 – (Romania)

Modifica del nome del titolare AIC nel paese di provenienza da: S.A. Alcon Couvreur N.V. - Rijksweg, 14 - 2870 Puurs (NL) a: Novartis Pharma GmbH - Roonstrasse, 25 - 90429 Norimberga (DE).

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella GURI.

Il legale rappresentante
Giuseppe Mozzi

TX20ADD847 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.

Codice pratica: NIB/2019/1796

Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA 1,2 mg + 20 mg pst e pst s/z

Confezioni e numeri di AIC: TUTTE - AIC n. 022632121-133-044-145-158-107

Tipologia di variazione: Grouping n. 3 variazioni:

IB: B.II.b.1.e), IA: B.II.b.2.a), IA: B.II.b.4.a).

Modifica apportata: Introduzione di Alfasigma S.p.A. – Pomezia (RM) come sito di produzione in bulk e di controlli chimico-fisici del prodotto finito. Aggiunta del batch size da: 900.000 cpr a quello attualmente registrato da: 450.000 cpr.

Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *G.U.* I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

TX20ADD854 (A pagamento).

PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Medicinale (codice *AIC)* - dosaggio e forma farmaceutica: ALPRASOX

0,75mg/ml gocce orali, soluzione - Flacone da 20ml AIC n. 028644084

Titolare AIC: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.

Codice Pratica: N1A/2019/1882.

Tipo di modifica: Variazione tipo IAIN - A.5 – modifica del nome o e/o dell'indirizzo del fabbricante importatore del prodotto finito, compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità da Famar Orléans a Delpharm Orléans.

L'indirizzo del sito produttivo e tutte le altre attività di produzione restano invariati.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

TX20ADD857 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Specialità medicinale: XANAX (alprazolam)

0,75 mg/ml gocce orali, soluzione AIC n. 0259800830

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. – Via Isonzo,71 – 04100 Latina

Codice pratica: N1A/2019/1883

Tipo di modifica: Variazione tipo IAIN - A.5 – modifica del nome o e/o dell'indirizzo del fabbricante importatore del prodotto finito, compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità da Famar Orléans a Delpharm Orléans.

L'indirizzo del sito produttivo e tutte le altre attività di produzione restano invariati.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

TX20ADD858 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali ZOLOFT e TATIG

Nell'avviso TX20ADD551 riguardante i medicinali ZOLOFT e TATIG di Pfizer Italia S.r.l., pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Parte II, n. 9 del 21.01.2020

dove è scritto:

Codice Pratica: C1A/2019/5347

Leggasi

Codice Pratica: C1A/2019/3547

Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano

TX20ADD859 (A pagamento).

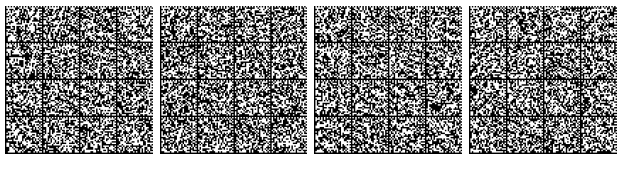

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Takeda Italia SpA, Via Elio Vittorini 129, 00144 Roma

Specialità medicinale e numero di AIC: PANTORC (AIC 031981)

Confezioni: nella presentazione 40 mg compresse gastro-resistenti

Codice pratica: C1A/2019/3764 variazione Tipo IA - B.II.b.2.a: aggiunta di Delpharm Novara Srl (Italia) quale sito per il controllo dei lotti/le prove - MRP DE/H/0268/002/IA/241

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia

TX20ADD863 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.
Sede: piazzale dell'Industria n. 20 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

Codice Pratica N1A/2019/1759

Specialità Medicinale: BREVIBLOC. Confezione e numero di A.I.C.:

100 mg/10 ml Soluzione per infusione 5 Flaconcini 10 ml, A.I.C. n. 027248020

Var IA n. A.7: Soppressione officina di produzione Brecon Pharmaceuticals Ltd sita in Hereford (Regno Unito).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

TX20ADD868 (A pagamento).

FENIX PHARMA - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: via Ercolano Salvi n. 18 - Roma
Partita IVA: 11560161009

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.

Medicinale: ALKET

Confezione e numero di AIC: A.I.C. n. 032836049 - 200 mg, 28 capsule rigide a rilascio prolungato

Codice pratica: N1A/2019/1469

Modifica di Tipo IAIN categoria B.III.1.a)3 - consistente nella sostituzione dell'attuale fornitore di p.a. Bidachem con il fornitore SIMS con Certificato di idoneità R1-CEP 2002-097-rev 05

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX20ADD869 (A pagamento).

MEDAC PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Viggiano, 90 - 00178 - Roma
Partita IVA: 11815361008

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE

Medicinale: EVEROLIMUS MEDAC, 5 e 10 mg compresse, AIC n. 046460 in tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: IT/H/0777/001-002/IB/002

Codice pratica: C1B/2019/3265

Tipologia di variazione: Tipo IB n. C.I.6.b)

Tipo di modifica: Modifica delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: soppressione di indicazioni terapeutiche approvate. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX20ADD870 (A pagamento).

PROGE FARM S.R.L.

Sede legale: largo Donegani, 4/A - 28100 Novara

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/06 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche

Titolare AIC: PROGE FARM S.r.l. Largo Donegani n. 4/A – 28100 Novara

Specialità medicinale: ZIMANEL "1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flacone + fiala solvente 4 ml, AIC n. 034426015 - Codice Pratica N1A/2019/1765

Variazione B.III.1.a) 1 di tipo IAIN - Presentazione di un nuovo Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea No. R1-CEP 1996-020

Rev 07 per la sostanza attiva lidocaina cloridrato da parte di un produttore già approvato: Mohes Iberica S.L.

I lotti della specialità già prodotti alla data della pubblicazione in *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La variazione si considera approvata dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il procuratore speciale
dott.ssa Antonella Bonetti

TX20ADD871 (A pagamento).

CRINOS S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I
Partita IVA: 03481280968

Comunicazione notifica regolare UVA del 13/01/2020 - Prot. n. 2794

Medicinale: KERAFLOX 600 mg compresse rivestite con film

Codice AIC: 035680 - Confezioni: tutte - Codice Pratica N. C1B/2019/957

Procedura Europea N.: IT/H/119/001/IB/020

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.b

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati per adeguamento alla procedura di referral art.31 (EMEA/H/A-31/1452).

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX20ADD872 (A pagamento).

CIPLA EUROPE NV

Sede legale: De Keyserlei 58-60, Box-19,
2018 Anversa, Belgio

Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/5625 del 20 gennaio 2020

Medicinale: TADALAFIL CIPLA

Codice farmaco: 045687 (tutte le confezioni autorizzate)

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica: C1B/2018/1791 - Procedura Europea n. ES/H/0417/001-004/IB/003

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB, C.I.z)

Modifica apportata: Aggiornamento stampati a seguito di raccomandazione del PRAC sul segnale (EMA/PRAC/8429/2018).

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del *FI)* relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.

TX20ADD878 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Capitale sociale: Euro 87.500,00
Registro delle imprese: 01697370342
R.E.A.: 172445
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Codice Pratica: N1A/2018/1120

Medicinale (codice AIC) - dosaggi e forme farmaceutiche

CLENIL COMPOSITUM (023440) – 50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione, 250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione con erogatore standard ed erogatore jet, 0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare.

Confezioni: tutte le confezioni autorizzate

Tipologia variazione: IAin n. C.I.3 - a)

Tipo di modifica: Modifica stampati a seguito della valutazione della procedura n. PSUSA/00000306/201612 sui prodotti contenenti beclometasone.

Modifiche apportate:

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e s.m.i., relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219. E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposi-zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

TX20ADD880 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Specialità medicinale: CLENILEXX

Confezioni e numeri A.I.C:

• "100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" - contenitore sotto pressione da 200 dosi con erogatore standard AIC n. 034179046

• "100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" - contenitore da 200 dosi con erogatore Autohaler

AIC n. 034179085

"Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AI-FA 18 dicembre 2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione"

Codice pratica: N1A/2019/1667

Grouping di variazioni

Variazione tipo IAIN B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito- *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. - 1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove (aggiunta del sito Chiesi Farmaceutici S.p.A).

Variazione tipo IAN B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito- *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. - 1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove (aggiunta del sito JensonR+ *Ltd)*.

Variazione tipo IA B.II.b.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove (aggiunta di PPD Development L.P. Ireland Limited).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

TX20ADD881 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili del dott. Carlo Sapienza

Il sottoscritto, notaio Francesca Boschetti, presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, Visto l'art. 37 della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, comunica che con Decreto Dirigenziale in data 11 novembre 2019, il notaio Carlo SAPIENZA, con sede in Valdagno – distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è stato dispensato dall'ufficio per raggiunti limiti d'età con effetto dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 e degli artt. 37 e 39 del Regio Decreto 14 novembre 1926 n. 1953

Vicenza, 15 gennaio 2020

Il presidente
notaio Francesca Boschetti

TX20ADN845 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili del dott. Massimo Carraro

Il sottoscritto, notaio Francesca Boschetti, presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, Visto l'art. 37 della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, comunica che con Decreto Dirigenziale in data 11 novembre 2019, il notaio Massimo CARRARO, con sede in Schio – distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è stato dispensato dall'ufficio per raggiunti limiti d'età con effetto dal 4 gennaio 2020, in applicazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 e degli artt. 37 e 39 del Regio Decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Vicenza, 15 gennaio 2020

Il presidente
notaio Francesca Boschetti

TX20ADN851 (Gratuito).

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU2-12) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

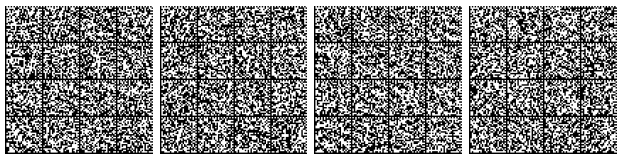

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

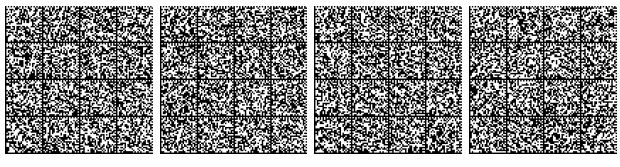

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti modalità:

- in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all'indirizzo www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
- per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L'importo delle inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46 – 00185 Roma (**IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393**) oppure sul c/c postale n. **16715047** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull' attestazione di pagamento la causale del versamento;
- consegna a mano direttamente allo sportello dell'Istituto sito in piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto. Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall'ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d'identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d'identità. Si informa inoltre che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà fattura esclusivamente all'Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* viene effettuata, in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a quello dell'apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'ufficio inserzioni.

I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l'applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all'atto della presentazione o dell'invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi dovranno seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Per le inserzioni relative a "convocazioni di assemblea di società per azioni" si precisa che nell'indicare la data di convocazione è necessario considerare i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che decorrono dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*:

- 15 giorni "convocazione di assemblea di società per azioni non quotate"
- 30 giorni "convocazione di assemblea di società per azioni quotate in mercati regolamentati".

Nella richiesta d'inserzione per le "convocazioni d'assemblea di società per azioni" dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell'inserzione, viene spedita una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o partita IVA) ed anagrafici del richiedente.

In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it o contattare il Numero Verde 800864035.

TARIFFE

A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.

	Imponibile:	Costo totale IVA 22% inclusa
Annunzi commerciali Per ogni riga o frazione di riga	€ **16,87**	€ **20,58**
Annunzi giudiziari Per ogni riga o frazione di riga *(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)*	€ **6,62**	€ **8,08**

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono più procedere al pagamento anticipato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta di pubblicazione:

- *il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);*
- *l'eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;*
- *l'assoggettabilità o meno dell'amministrazione ordinante al regime di split payment.*

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione "DatiBeniServizi" - "DettaglioLinee" - "Descrizione" della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di personalizzazione della fattura.

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all'utilizzo dell'intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

€ 3,05